

“Unione Colline Matildiche”



Statuto

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Articolo 1 - Istituzione dell'Unione	3
Articolo 2 - Stemma e gonfalone	3
Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione	3
Articolo 4 - Durata dell'Unione	4
Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	4
Articolo 6 - Funzioni dell'Unione	4
Articolo 7 - Rapporti col Comune Capoluogo	5
Articolo 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione	6
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
Capo I - Organi di governo dell'Unione	6
Articolo 9 - Organi di governo	6
Capo II - Il Consiglio	6
Articolo 10 - Composizione	6
Articolo 11 - Elezione del Consiglio dell'Unione	7
Articolo 12 - Competenze	7
Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione	8
Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	8
Articolo 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	8
Capo III - Il Presidente dell'Unione e la Giunta	9
Articolo 16 - Presidente dell'Unione	9
Articolo 17 - Il Vicepresidente dell'Unione	9
Articolo 18 - Composizione e nomina della Giunta	9
Articolo 19 - Funzioni del Presidente dell'Unione	10
Articolo 20 - Funzioni della Giunta	10
Articolo 21 - Rapporti tra la Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali	10
Capo IV - Il Difensore civico	10
Articolo 22 - Il Difensore civico dell'Unione	11
Articolo 23 - Funzioni e poteri	11
Articolo 24 - Requisiti per l'elezione	12

Articolo 25 - Formazione delle liste dei candidati, modalità di elezione e durata in carica _____	12
Articolo 26 - Relazione annuale _____	13
Articolo 27 - Competenze economiche _____	13
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA _____	13
Articolo 28 - Principio di distinzione _____	13
Articolo 29 - Principi di amministrazione _____	13
Articolo 30 - Criteri di organizzazione _____	14
Articolo 31 - Principi in materia di gestione del personale _____	14
Articolo 32 - Principi di collaborazione _____	15
Articolo 33 - Il Segretario generale _____	15
Articolo 34 - Il Direttore generale _____	16
Articolo 35 - Principi della partecipazione _____	16
Articolo 36 - Principi in materia di servizi pubblici locali _____	16
Articolo 37 - Salvaguardia delle specificità territoriali _____	16
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA' _____	17
Articolo 38 - Finanze dell'Unione _____	17
Articolo 39 - Bilancio e programmazione finanziaria _____	17
Articolo 40 - Ordinamento contabile e servizio finanziario _____	17
Articolo 41 - Revisione economica e finanziaria _____	17
Articolo 42 - Affidamento del servizio di tesoreria _____	18
Articolo 43 - Riparto delle spese _____	18
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI _____	18
Articolo 44 - Atti regolamentari _____	18
Articolo 45 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili _____	18
Articolo 46 - Proposte di modifica dello Statuto _____	19
Articolo 47 Presidenza provvisoria _____	19
Articolo 48 Norma finale _____	19

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico", e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali", è costituita l'Unione denominata "Unione Colline Matildiche", tra i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo.

2. L'Unione ha sede presso il Comune di Quattro Castella.

I suoi organi si riuniscono nella sede del Comune di appartenenza del Presidente in carica. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma 3. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Articolo 2 - Stemma e gonfalone

1. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e gonfalone.

2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.

5. In virtù dei principi sopraelencati, obiettivi prioritari per l'Unione sono:

- la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ambiente e delle salute dei cittadini

– l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini assicurando un uso equo delle risorse.

5. L'Unione, per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazione con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.

6. L'Unione, attraverso i propri organi di governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento dei cittadini

7. Il sistema delle relazioni tra l'Unione e i cittadini è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati prima di essere assunti siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi.

Articolo 4 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1 L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Articolo 6 - Funzioni dell'Unione

1. I comuni aderenti possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi in materie di propria competenza e/o ad essi delegate dallo Stato e/o Enti sovraordinati che, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle seguenti aree di amministrazione generale:

Personale;

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

Gestione economica e finanziaria;

Servizi tecnici , urbanistica ed edilizia;

Servizi informativi;

Organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);

Appalti di forniture di beni e servizi;

Appalti di lavori pubblici;

Sportello unico attività produttive;

Attività istituzionali e segreteria;

Polizia Municipale;

Protezione Civile;

Servizi Sociali;

Servizi Scolastici;

Elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;

Catasto;

Funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. I Comuni aderenti, attraverso apposite convenzioni, possono far assumere all'Unione o far svolgere ad altri Comuni, non facenti parti della stessa, o ad altre Unioni, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi previsti nel presente Statuto.

3. I Comuni possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

4. Nel corso del primo esercizio di attività all'Unione dovranno essere conferite, con le modalità di cui all'art. 8, almeno tre funzioni tra quelle indicate al comma 1.

Articolo 7 -

Rapporti col Comune Capoluogo

1. Stante la particolare collocazione geografica dell'Unione totalmente a ridosso del confine sud del Comune di Reggio Emilia, Capoluogo di Provincia, l'Unione assume il rapporto privilegiato con detto Ente, quale criterio per la programmazione e pianificazione dei servizi e delle funzioni di "area vasta".

2. A tale scopo il Sindaco di Reggio Emilia o suo delegato sono invitati a partecipare, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dell'Unione, e delle Commissioni Consiliari, alle sedute della Giunta dell'Unione e dei Direttivi d'Area, ogni qualvolta si affrontino i temi della programmazione e pianificazione dei servizi e delle funzioni di "area vasta".

3. Qualora quale ambito ottimale di gestione di un servizio o di una funzione si individui quello di "area vasta", comprendente il Comune Capoluogo, il Presidente dell'Unione, su espresso mandato del Consiglio, può proporre al Sindaco del Comune di Reggio Emilia e viceversa, l'approvazione di apposita convenzione ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 6 comma 1, si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni, mediante conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione con la quale l'Unione recepisce le competenze trasferite.
2. Nelle delibere di cui al comma precedente sono disciplinati i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
4. E' ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi se richiesto almeno da 2 Comuni.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi di governo dell'Unione

Articolo 9 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione, fatta eccezione per il Presidente, disciplinato dall'art. 16, hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti. In tale periodo l'attività dei rappresentanti uscenti potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.

Capo II - Il Consiglio

Articolo 10 - Composizione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 18 consiglieri come di seguito ripartiti:
 - Comune di Albinea: 4 componenti di maggioranza e 2 componenti di minoranza.
 - Comune di Quattro Castella: 5 componenti di maggioranza e 3 componenti di minoranza.
 - Comune di Vezzano sul Crostolo: 3 componenti di maggioranza e 1 componente di minoranza.

L'Elezione, nell'ambito dei singoli Consigli Comunali, avviene con il sistema del voto limitato a un nominativo, con liste e votazioni separate tra maggioranza e minoranza in modo da garantire l'elezione dei componenti sopra indicati. Nell'ambito di ogni lista risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In casi di parità di voti si procederà mediante sorteggio.

In quanto componenti pro tempore del Consiglio, in qualità di Presidente dell'Unione, non possono essere eletti a consiglieri dell'Unione i Sindaci dei Comuni aderenti.

I Gruppi Consiliari eletti con il medesimo nome e simbolo di lista, che siano presenti in tutti i Consigli Comunali aderenti all'Unione ma per i quali non risultino eletti rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, hanno diritto a nominare un consigliere comunale invitato permanente al Consiglio stesso, con diritto di intervento ma non di voto.

2. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento del Consiglio dell'Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

Articolo 11 - Elezione del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, o entro quarantacinque giorni dalla seduta d'insediamento, in caso di elezioni, con le modalità previste dal presente statuto, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

2. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.

3. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

4. Al Presidente dell'Unione spetta la convocazione e la presidenza delle sedute fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.

Articolo 12 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

3. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
5. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio può istituire al suo interno, Commissioni Permanenti e Commissioni d'Indagine a tempo determinato, disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dai Vice Presidenti del Consiglio eletti nel numero di due, con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo; le funzioni vicarie vengono svolte da uno dei Vice Presidenti, seguendo l'ordine di elezione in base ai voti ottenuti.

Articolo 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.
5. Ai Consiglieri dell'Unione, per la partecipazione alle sedute consiliari, spetta un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per il Comune demograficamente più popoloso.

Articolo 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4.
6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Capo III - Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Articolo 16 - Presidente dell'Unione

1. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione a cominciare dal Sindaco di Albinea al quale si succedono i sindaci dei comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo per poi riprendere le successioni con lo stesso ordine.
2. Il presidente dura in carica per 18 mesi
3. Fatta eccezione per quanto indicato all'art. 47 la cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione e della conseguente sostituzione con il Sindaco del Comune che segue l'ordine di cui al comma 2.

Articolo 17 - Il Vicepresidente dell'Unione

1. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, sono svolte di volta in volta dal componente della Giunta, più anziano d'età.

Articolo 18 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente di turno.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.
3. Presidente e componenti della giunta non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella di Sindaco del rispettivo Comune.

Articolo 19 - Funzioni del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il suo programma amministrativo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, entro la seduta di discussione del primo bilancio di previsione dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 20 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente, mediante le deleghe, affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Articolo 21 - Rapporti tra la Giunta dell'Unione e le Giunte Comunali

1. Gli Assessori dell'Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all'Unione.
2. Gli Assessori dell'Unione possono avvalersi dei Direttivi d'Area, composti dagli eventuali Assessori di ogni singolo Comune delegati per le materie trasferite all'Unione, dall'Assessore delegato dell'Unione e dal Dirigente competente dell'Unione.
3. I Direttivi D'Area svolgono funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
4. Ogni Direttivo può essere convocato dal Presidente o dall'Assessore dell'Unione delegato per la specifica materia trasferita.
5. Al direttivo d'Area possono essere invitati i Responsabili dell'unione competenti per le materie di volta in volta trattate.

Capo IV - Il Difensore civico

Articolo 22 - Il Difensore civico dell'Unione

1. L'Ufficio Unico del Difensore civico viene istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed Enti dipendenti, consorzi e attività convenzionate ai quali l'Unione e i Comuni convenzionati partecipano, nonché per l'espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli ai sensi della normativa vigente.

2. A supporto dell'Ufficio Unico del Difensore Civico, per lo svolgimento dei suoi compiti può essere istituito un apposito servizio di staff. Il funzionamento dell'Ufficio Unico del Difensore civico e del suo Servizio di Staff, sono disciplinati dal presente Statuto e da apposita Convenzione.

Articolo 23 - Funzioni e poteri

1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e in piena libertà e indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dalle altre norme secondarie emanate dall'Unione e dai Comuni convenzionati, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione.

2. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso. In particolare, al Difensore civico, senza limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

3. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le amministrazioni, gli enti, le aziende e le istituzioni comunque denominate di cui al comma 1 dell'art. 22.

4. Il Difensore civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Possono chiedere l'intervento del Difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dei Comuni convenzionati, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 15 anni di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la loro attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli Enti, pubblici o privati, le Associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio dell'Unione; i soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dei Comuni convenzionati o dell'Unione medesima, degli Enti e Aziende dipendenti o controllati.

6. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al difensore civico mediante istanza in carta semplice. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità e, pena la decadenza dell'istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di Giustizia, secondo le modalità contenute nei vigenti regolamenti sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica, per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento del suo mandato; nonché alle norme vigenti sulla riservatezza.

8. Rientra, altresì, nelle funzioni del Difensore civico l'esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli.

Articolo 24 - Requisiti per l'elezione

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per qualificazione professionale e/o per provata esperienza amministrativa, diano, oltre che ampia garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità, dimostrazione di competenza a svolgere l'incarico. A tal fine, i candidati dovranno essere in possesso della laurea in giurisprudenza, economia o scienze politiche nonché di esperienza professionale nel settore giuridico - amministrativo, documentata nel curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicati se posseduti:

- l'attività svolta;
- i corsi di perfezionamento e aggiornamento effettuati in materia giuridico - amministrativa;
- gli incarichi di particolare rilievo;
- i particolari riconoscimenti;
- le docenze;
- le pubblicazioni in materia giuridico - amministrativa;

2. Il Difensore civico potrà essere scelto anche tra persone collocate a riposo.

Articolo 25 - Formazione delle liste dei candidati, modalità di elezione e durata in carica

1. Le candidature dell'ufficio di Difensore civico vanno presentate al Presidente dell'Unione, incaricato di attivare le procedure per l'elezione.

2. L'avviso per la formazione delle liste dei candidati deve essere reso pubblico ai cittadini almeno trenta giorni prima dell'avvio del procedimento di elezione del Difensore civico. In questo tempo i cittadini possono presentare le candidature al Presidente dell'Unione.

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio dell'Unione a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati computando, a tal fine, anche il Presidente dell'Unione. In caso di non raggiungimento del quorum in due votazioni consecutive, si procede, sempre nella stessa seduta, a ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando, a tal fine, anche il Presidente dell'Unione.

4. L'eletto, dalla notifica dell'avvenuta nomina, ha trenta giorni di tempo per accettare l'incarico. Qualora la nomina non sia accettata, la nuova elezione del Difensore civico deve essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio.

5. Il Difensore civico, prima di iniziare le proprie funzioni, presta giuramento davanti al Presidente dell'Unione e ai sindaci dei Comuni convenzionati con la seguente formula "GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI".

6. Il Difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico, il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, attiva la procedura per l'elezione del successore, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Articolo 26 - Relazione annuale

1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni convenzionati, una relazione sulla propria attività dell'anno precedente di lavoro con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuni. Alla relazione dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle pratiche evase e dei controlli di legittimità attivati sugli atti dei singoli enti convenzionati, in modo tale da consentire la corretta ripartizione delle spese secondo quanto stabilito dalla convenzione di trasferimento della funzione. Copia di tale relazione, corredata dell'allegato resoconto, è inviata al Consiglio dell'Unione per la discussione in seduta pubblica e trasmessa per conoscenza ai consigli dei Comuni aderenti.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare al Presidente/Sindaco, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni.

Articolo 27 - Competenze economiche

1. Al Difensore civico, per la sua opera, è corrisposto un gettone di presenza per ogni presenza di almeno due ore mensili nei diversi Comuni, in orari di maggiore affluenza di pubblico.
2. Al Difensore civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta dell'Unione qualora, per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori dal territorio dell'Unione. Spetta inoltre al Difensore il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla propria abitazione o dalla sede dell'Unione presso le sedi degli altri Comuni aderenti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28 - Principio di distinzione

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza di disciplina delle competenze o d'incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l'individuazione, in concreto, delle competenze medesime.

Articolo 29 - Principi di amministrazione

1. L'attività dell'Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza,

per il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell'attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

2. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell'attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.

Articolo 30 - Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 29, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:

- a) funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell'articolazione strutturale dell'ente e dell'assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d'esercizio e, in ogni caso, contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
- b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
- c) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- d) interfunzionalità degli uffici;
- e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
- g) responsabilizzazione e collaborazione del personale.

2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta. Il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione deve contenere, con riferimento alla normativa propria degli enti locali:

- la struttura organizzativa-funzionale
- la dotazione organica
- le modalità di assunzione e cessazione dal servizio
- gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Articolo 31 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica complessiva.

2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito di norma alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione stessa.

4. L'Unione può avvalersi temporaneamente dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte.

5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o di recessione di un singolo Comune, o di dismissione di una o più funzioni già conferite, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

6 Per il personale dell'Unione, gli aspetti contrattuali sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati integrativi definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Autonomie Locali.

7 L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 32 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.

3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

5. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'ambito del rapporto di lavoro nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

6. I segretari e i direttori generali dell'Unione e dei Comuni aderenti all'Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Articolo 33 - Il Segretario generale

1. Il Presidente sceglie il Segretario generale dell'Unione tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione.

2. Il segretario generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.

3. Il Segretario generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere i cinque anni e può essere rinnovato.

4 Le funzioni vicarie del Segretario sono svolte dai Segretari, dai Direttori generali e dai Dirigenti dei Comuni aderenti o dell'Unione, scelti dal Presidente dell'Unione, e in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico.

Articolo 34 - Il Direttore generale

1. Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, con incarico a tempo determinato, scegliendolo tra i Direttori Generali, Segretari comunali o dipendenti apicali dei comuni aderenti e dell'Unione stessa, ovvero con incarico, al di fuori della dotazione organica, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti e i Responsabili delle strutture, ad eccezione del Segretario Generale.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere i cinque anni e può essere rinnovato.
4. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione al Segretario Generale.

Articolo 35 - Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Articolo 36 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

Articolo 37 - Salvaguardia delle specificità territoriali

1. Fatta salva l'unitarietà di indirizzo politico e di alta direzione possono essere garantite risposte specifiche alle esigenze delle diverse realtà territoriali anche attraverso una diversa ed apposita modalità organizzativa dei servizi.

2. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti da azioni adottate dall'Unione per esigenze territoriali specifiche potranno essere posti a carico dei singoli Comuni nell'ambito dell'apposita convenzione.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 38 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.

Articolo 39 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 40 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 41 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione. Il suddetto organo monocratico dura in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

**Articolo 42 -
Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione.

**Articolo 43 -
Riparto delle spese**

1. Le spese Generali dell'Unione sono ripartite tra i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
2. Salvo deroghe espresse, contenute nelle apposite convenzioni di delega di funzioni e servizi, le spese relative allo svolgimento, da parte dell'Unione delle funzioni e servizi attribuiti, saranno ripartite secondo i criteri di cui al comma 1

**TITOLO V -
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 44 -
Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell'Unione.

**Articolo 45 -
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

**Articolo 46 -
Proposte di modifica dello Statuto**

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

**Articolo 47
Presidenza temporanea**

Dalla data di costituzione dell'Unione, fino alle elezioni amministrative del 2009, la presidenza dell'Unione spetta al Sindaco del Comune di Albinea, dopo di che si procederà secondo la turnazione prevista dall'art. 16 comma 1.

**Articolo 48
Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
3. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.